



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Approfittare di una persona depressa è circonvenzione di incapace

Autore: Redazione | 01/03/2013



Non è necessario che la vittima sia incapace di intendere e volere: per la circonvenzione di incapace è sufficiente abusare di un soggetto stressato, solo o semplicemente depresso.

Abusare dello stato di debolezza psichica di una persona è illecito penale: la **circonvenzione di incapace**, infatti, scatta tutte le volte in cui si tende a influire sulla volontà di una persona con una patologia clinica accertata che ne riduce la capacità di intendere e volere.

Una recente sentenza della Cassazione **[1]**, tuttavia, ha notevolmente ampliato i confini di questo illecito. La Corte ha infatti chiarito che non è necessario che l'incapacità della vittima sia clinicamente e legalmente accertata. È sufficiente, per incorrere nel rischio di un procedimento penale, approfittarsi di uno stato di depressione altrui, tale da far mancare **capacità critica**. Non serve quindi una vera e propria infermità psichica, ma basta anche una più lieve deficienza psichica o una alterazione dello stato psicologico, come può essere quello di un disagio esistenziale dettato dalle **sofferenze della vita** (così, per esempio, la solitudine, lo stress o la depressione).

Nel caso di specie, la vittima aveva una profonda fragilità emotiva, dettata dalla scomparsa del figlio e dalla recente separazione col marito; i due imputati avevano sfruttato questa condizione di soggezione psicologica e di stato di bisogno per impartire, alla donna degli ordini di vario genere.

Note

[1] Cass. sent. n. 9249 del 27.02.2013.